



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma,

Ai Componenti del Tavolo di Confronto
permanente nel settore della pesca
dei piccoli pelagici Loro Sedi:

(di cui al D.M. 10.11.2016)

Ai Presidenti delle OO.PP. della pesca dei
piccoli pelagici riconosciute

Alle Associazioni Nazionali di Categoria:

Federpesca

Impresa Pesca - Coldiretti

A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane

Federcoopescap

A.G.C.I. Pesca

Lega/Pesca

Reparto Pesca - Sede-

TTRASMISSIONE via mail

DG PEMAC

Prot. Uscita del 09/04/2018

Numero: **0008089**

Classifica:



OGGETTO: D.M. 30 Marzo 2018. Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 (*Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale*).

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il Decreto indicato in oggetto concernente l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 (*Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale*), istituito ai sensi dei DD.MM. 25.1.2016 e 10.8.2017.

Ai fini della massima e tempestiva diffusione tra il ceto interessato, si invitano le Associazioni Nazionali di Categoria e le OO.PP. in indirizzo, ad estendere il contenuto dell'unito Decreto Ministeriale alle imprese di pesca loro aderenti.

Per la capillare trasmissione alle Autorità marittime, si invita il Reparto Pesca a voler trasmettere, con consentita urgenza, l'allegato Decreto Ministeriale alle Direzioni Marittime e Capitanerie di Porto del territorio nazionale.

Con l'occasione, si fa presente che l'allegato Decreto è stato divulgato attraverso il sito internet di questo Ministero ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

✓ Riccardo Rigillo
Direttore Generale

F.R. Vic. Dirigente W. Graziani
w.graziani@politicheagricole.it

Dirigente G. D'Onofrio